

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 luglio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 18 febbraio 2026.

Modifica del decreto 2 dicembre 2024, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti». (26A03579)

Pag. 1

DECRETO 15 giugno 2026.

Modifica al decreto 2 dicembre 2024 recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti»: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria - giugno 2026. (26A03580)

Pag. 9

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 19 maggio 2026.

Modifiche al decreto legislativo n. 54/2011, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/192 della Commissione del 28 gennaio 2026 che modifica l'allegato II, appendice A, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il cobalto. (26A03613).....

Pag. 10

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «A & G Group cooperativa sociale», in Besozzo e nomina del commissario liquidatore. (26A03572).....

Pag. 11

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

DECRETO 23 maggio 2026.

Attuazione delle misure di cui all'art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio. (26A03614)

Pag. 12



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 29 giugno 2026.

Approvazione del Piano speciale di ricostruzione (versione 2). (Ordinanza n. 62/2026). (26A03624) *Pag.* 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Minoxidil Biorga» (26A03637) *Pag.* 24

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Vapo-rub» (26A03638) *Pag.* 24

**Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali**

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Trieste. (26A03631) *Pag.* 25

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Monfalcone. (26A03632) *Pag.* 25

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Eraclea. (26A03633) *Pag.* 25

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre e Villesse. (26A03634) ... *Pag.* 25

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Conegliano, Santa Lucia di Piave e Marone di Piave (26A03635) *Pag.* 25

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Castions di Strada. (26A03636) *Pag.* 25

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (26A03582) *Pag.* 25

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 giugno 2026 (26A03625) *Pag.* 26

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 giugno 2026 (26A03626) *Pag.* 26

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 giugno 2026 (26A03627) *Pag.* 27

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 giugno 2026 (26A03628) *Pag.* 27

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 giugno 2026 (26A03629) *Pag.* 28

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio pubblico militare ai beni del patrimonio dello Stato dell'ex Caserma «Vinicio Lago» in località Jalmicco nel Comune di Palmanova. (26A03583) *Pag.* 28

Ministero della giustizia

Pubblicazione del ruolo dei dirigenti di prima fascia (26A03630) *Pag.* 28

Ministero della salute

Disciplina delle modalità e dei tempi di trasmissione dei dati nel Cruscotto fondi sanitari integrativi, per gli anni 2026, 2027 e 2028. (26A03581) .. *Pag.* 28



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 febbraio 2026.

Modifica del decreto 2 dicembre 2024, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (EU) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.».

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635212, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2024 al n. 336, con il quale è stato conferito al dott. Damiano Li Vecchi l'incarico di direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4 del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, i quali dispongono, rispettivamente, che «Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'art. 36 del regolamento (UE) 2021/2116, sono riportati, all'allegato I del presente decreto, i criteri di demarcazione e il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresì, inseriti nel PSP. L'allegato I è modificato, previa richiesta della regione, con decreto direttoriale.» e che «Nell'ambito della demarcazione di cui al precedente comma 3, nell'allegato II del presente decreto sono riportate le operazioni finanziate unicamente con i fondi FEAGA, con l'indicazione della regione di riferimento. Tale elenco è modificato, previa richiesta della regione, con decreto direttoriale.»;

Visti, in particolare, gli allegati I e II al sopra citato decreto ministeriale 2 dicembre 2024, riportati, rispettivamente, l'elenco dei criteri di demarcazione e il relativo sistema di controllo e l'elenco delle operazioni finanziabili con i fondi stanziati per il finanziamento degli investimenti;

Viste le richieste pervenute da parte di alcune regioni e provincie autonome di aggiornare i suddetti allegati I e II;

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare gli allegati I e II al decreto ministeriale 2 dicembre 2024 per rispondere alle richieste regionali;

Decreta:

Art. 1.

Modifica allegati

1. Gli allegati I e II al decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635212, sono sostituiti dagli allegati I e II al presente decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2026

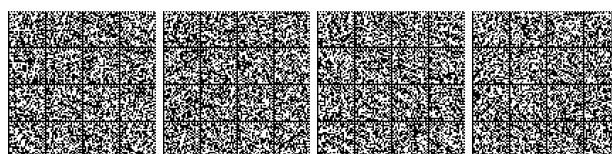
Il direttore generale: LI VECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 222



DEMARCAZIONE ATTUATA	REGIONI	SISTEMA DI CONTROLLO
DEMARCAZIONE PER OPERAZIONI (riportate nell'allegato II)	PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Puglia, Sicilia	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SOGLIA FINANZIARIA	Lombardia, Molise, Emilia Romagna, Basilicata, Sardegna, Calabria, Umbria	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e localizzazione interventi)	Campania	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e operazione)	Friuli Venezia Giulia	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO <i>Il sistema informatico SIAN tramite la funzione "Procedimenti amministrativi" situata all'interno del Fascicolo Aziendale di ogni produttore, consente la consultazione di tutti i procedimenti amministrativi e del relativo stato riferiti ad una determinata azienda. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di una domanda di OCM Vino – Investimenti non ha presentato una domanda di contributi per tale operazione sulle misure 4.1 e 4.2 del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 e sugli interventi SRD01 e SRD13 del CSR Liguria 2023-2027.</i>	Liguria	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO <i>Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento e scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita a condizione di verifica, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento attraverso il sistema informativo basato sul fascicolo aziendale su piattaforma</i>	Lazio	Sistema informatico



informatica Agea. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di domanda per il sostegno all'intervento settoriale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 W002 – INVESTIMENTI del Settore vitivinicolo (ex investimenti OCM Vino) non ha ottenuto il finanziamento per il medesimo investimento sulle misure 4.1 e 4.2 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e sugli interventi SRD01 e SRD13 del CSR Lazio 2023-2027.		
DEMARCAZIONE MISTA (Soglia finanziaria ed esclusività del sostegno) (Sono esclusi dal PNS gli investimenti strutturali diretti alla costruzione, acquisizione, incluso il leasing, dei seguenti beni immobili: • rimesse attrezzi e magazzini di deposito prodotti vinicoli • fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti vinicoli • fabbricati adibiti alla vendita diretta dei prodotti vinicoli • strutture di stoccaggio dei prodotti vinicoli • fabbricati adibiti a sale di degustazione • fabbricati adibiti a uffici aziendali)	Abruzzo	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER COMPLEMENTARIETA' (sulla base delle singole voci di spesa)	Toscana, Piemonte	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER CLASSIFICAZIONE (Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI sono identificati nel sistema SIAN con apposito codice di "classificazione". Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sugli interventi strutturali dello SVILUPPO RURALE (SRD01,	Marche	Sistema informatico



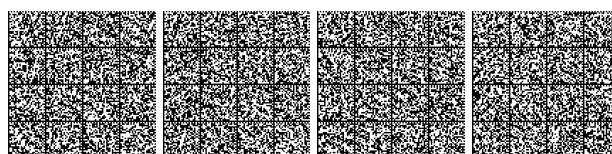
<i>SRD02, SRD13) riferiti al settore VINICOLO sono classificati, nel sistema regionale SIAR, sulla base della medesima “classificazione” SIAN. In fase di controllo amministrativo delle istanze presentate in SIAN per l’intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, gli investimenti di un’impresa richiedente sono oggetto di verifica con le domande della stessa impresa presentate a valere sugli interventi dello SVILUPPO RURALE riferiti al settore VINICOLO e registrate nel sistema regionale SIAR. In questo caso, il sistema regionale SIAR rende disponibile, quale integrazione ai controlli di istruttoria che è possibile svolgere con l’ausilio del sistema nazionale, una procedura di rilevazione di rischio che segnala gli ulteriori piani di investimento dell’impresa richiedente contenenti voci di spesa potenzialmente coincidenti (aventi stesso codice di classificazione SIAN).</i> <i>Il controllo incrociato si conclude previo accertamento da parte dell’istruttore della natura effettiva degli investimenti che sono stati oggetto del rilievo.</i> <i>Analogamente, nel caso delle istanze di SVILUPPO RURALE riferiti al settore VINICOLO, il suddetto controllo viene svolto sugli investimenti in domanda e in istruttoria, non appena disponibili in SIAN le domande della stessa impresa richiedente presentate a valere sull’intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI.”.</i>		
--	--	--



ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

REGIONE PUGLIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale - Attività e-commerce (cantina virtuale) - Logistica a sostegno della filiera vitivinicola - Acquisto di attrezzature per la spumantizzazione - Ristrutturazione e ammodernamento dei locali necessari per la fase di spumantizzazione”. - Realizzazione e/o ristrutturazione di strutture ricettive destinate all'accoglienza enoturistica. - Acquisto di attrezzature e arredi interni ed esterni per la valorizzazione degli spazi dedicati all'accoglienza enoturistica. - Realizzazione e/o ristrutturazione di punti vendita aziendali.

PROVINCIA DI TRENTO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con inclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi lavori di posa in opera; - Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione aziendale; - Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, compresi i costi di progettazione. - Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera. - Acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera



PROVINCIA BOLZANO	DI	OPERAZIONE AMMESSA - Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature/ contenitori per ricezione, vinificazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, conservazione/stoccaggio/affinamento dei prodotti vitivinicoli, compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di installazione o montaggio - Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione tecnica aziendale della cantina - Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo
----------------------	----	--

REGIONE VENETO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto di hardware e software attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a: - o gestione aziendale - o controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto - o sviluppo di reti di informazione e comunicazione - o commercializzazione delle produzioni
	- Acquisto di botti di legno: - o botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
	- Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: - o strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni
	- Allestimento punti vendita extra aziendali: - o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Allestimento punti vendita aziendali: - o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli



	- Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione, stoccaggio, imbottigliamento, confezionamento e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione di: muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate, pese e bilance, mezzi di trasporto specialistici (es. autocisterne), macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende
--	---

REGIONE SICILIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti: ○ cantina vinicola (fuori terra, interrata o mista) ○ realizzazione di fabbricato (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali) ○ riattamento di strutture (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali) ○ attrezzature per lo stoccaggio, conservazione, commercializzazione e movimentazione interna dei prodotti vitivinicoli aziendali ○ attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli aziendali, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni). ○ impianti di trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aziendali ○ impianto trattamento reflui cantina e macchine per la distribuzione delle acque reflue in cantina ○ e-commerce "cantina virtuale", piattaforme web finalizzate al commercio elettronico, gestione magazzino, controllo informatico dei processi di trasformazione. ○ sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di produzione e trasformazione ○ acquisto di serbatoi, contenitori e barriques per l'affinamento, l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.



	- Punti vendita aziendali ed extra aziendali, purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione: ○ Realizzazione o Riattamento di struttura per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali ○ Attrezzature per l'esposizione e la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali ○ Attrezzature ed elementi di arredo funzionali alla degustazione, solo se contestuali alla presenza di un punto vendita aziendale. - Interventi di efficientamento energetico: ○ impianti fotovoltaici con accumulo ○ impianti eolici e minieolici ○ impianti di cogenerazione e trigenerazione ○ impianti domotizzati per la gestione e il controllo dei processi di vinificazione ○ Interventi per isolamento termico, sostituzione degli infissi, <i>relamping Led</i> dei corpi illuminanti - Realizzazione e/o ristrutturazione di strutture ricettive destinate all'accoglienza enoturistica. - Acquisto di attrezzature e arredi interni ed esterni per la valorizzazione degli spazi dedicati all'accoglienza enoturistica.
--	--

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- a) acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini, comprensivi dei relativi rialzi per permetterne la movimentazione; - b) acquisto di specifiche attrezzature per l'elaborazione di vini spumanti e frizzanti, comprendenti autoclavi, impianti di filtrazione, gruppi frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione con i metodi Charmat e Champenoise - c) acquisto di: ☐ macchine, attrezzature e impianti tecnologici finalizzati alla lavorazione, alla trasformazione, alla filtrazione e microfiltrazione di vini e mosti comprensiva del lavaggio e sanificazione dei filtri, alla conservazione dei prodotti vitivinicoli e al controllo della temperatura, all'eliminazione dei gas nei vini e al dosaggio di elementi quali SO₂, O₂ ecc. e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi; ☐ contenitori diversi dal punto a) e impianti connessi; ☐ attrezzature specifiche per il lavaggio di contenitori enologici; ☐ strumentazioni analitiche ed eventuali programmi informatici collegati;



	☐ passerelle o altre strutture atte a rendere accessibile in sicurezza le attrezzature di cantina; ☐ attrezzature informatiche e relativi programmi informatici finalizzati al controllo degli impianti tecnologici di cantina. - d) linee di imbottigliamento, etichettatura e confezionamento.
REGIONE LIGURIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. - Punti vendita extra aziendali

26A03579

DECRETO 15 giugno 2026.

Modifica al decreto 2 dicembre 2024 recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti»: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria - giugno 2026.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635212, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti»;

Visto, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, i quali fissano, rispettivamente, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l'intervento degli investimenti ed il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell'istruttoria;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, il quale dispone che «I termini riportati nel presente decreto possono essere modificati con decreto dipartimentale, su richiesta delle regioni sentiti gli organismi pagatori»;

Visto il decreto dipartimentale 13 aprile 2026, n. 170824, recante «Modifica ai decreti ministeriali 2 dicembre 2024 recanti disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 58, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione degli interventi settoriali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e degli investimenti - proroga date di presentazione delle domande e graduatorie - maggio 2026»;

Considerata la richiesta formulata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia condivisa dal coordinatore della Commissione politiche agricole con nota prot. n. 322213 del 10 giugno 2026, di prorogare al 30 giugno 2026 i termini per la presentazione delle domande dell'intervento investimenti del settore vitivinicolo;

Tenuto conto della nota prot. n. 50146 del 12 giugno 2026 di Agea coordinamento riportante il parere favorevole degli organismi pagatori per quanto riguarda la richiesta di proroga in parola;

Ravvisata la necessità di dare seguito alle richieste della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di garantire un efficace ricorso all'intervento;

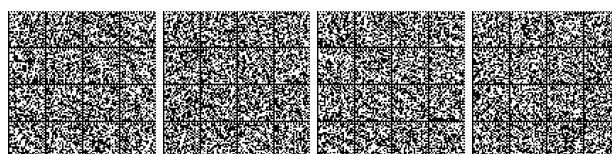
Decreta:

Art. 1.

*Modifica del decreto ministeriale
2 dicembre 2024, n. 635212*

1. L'art. 4, comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le regioni. Dette modalità garantiscono l'apertura del



sistema informatico almeno due mesi (sessanta giorni) prima del termine della presentazione delle domande. Per l'annualità 2026/2027 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 giugno 2026.

2. L'art. 4, comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Le regioni che applicano criteri di priorità, successivamente all'esame delle domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilità. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria, le regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Per l'annualità 2026/2027 la graduatoria di finanziabilità è definita entro il 16 novembre 2026.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 15 giugno 2026

Il Capo del Dipartimento: BLASI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 923

26A03580

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 maggio 2026.

Modifiche al decreto legislativo n. 54/2011, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/192 della Commissione del 28 gennaio 2026 che modifica l'allegato II, appendice A, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il cobalto.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.»;

Visto l'art. 32 del predetto decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, che dispone: «All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;

Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la direttiva (UE) 2026/192 della Commissione del 28 gennaio 2026 che modifica l'allegato II, appendice A, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il cobalto;

Tenuto conto della classificazione del cobalto quale sostanza CMR, del parere del CSRSAE e dell'analisi delle alternative effettuata dall'industria dei giocattoli conformemente all'allegato II, parte III, punto 4, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/48/CE;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell'allegato II, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, aggiornandone il contenuto in conformità alle disposizioni prescritte dalla direttiva (UE) 2026/192;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54

1. All'allegato II, appendice A, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, nella tabella, è aggiunta la voce seguente:

Sostanza	Classificazione	Uso consentito
Cobalto	CMR 1B	Nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile, come impurità nel nichel contenuto nell'acciaio inossidabile. Nelle componenti di giocattoli destinate a condurre corrente elettrica. Nei magneti a base di neodimio utilizzati nei giocattoli se non vi è il rischio che tali magneti siano ingeriti o inalati.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 29 agosto 2026.

2. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione europea.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 941

26A03613

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «A & G Group cooperativa sociale», in Besozzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista la sentenza del 14 marzo 2024 n. 12/2024 del Tribunale di Varese, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «A & G Group cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «A & G Group cooperativa sociale», con sede in Besozzo (VA) (codice fiscale 03862930124), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Pedullà, nato a Messina (ME) il 1° ottobre 1967 (codice fiscale PDLMRZ67R-01F158K), domiciliato in Monza (MB), via Donizetti n. 55.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

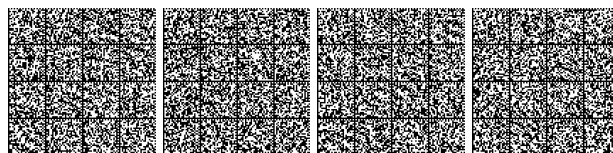
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03572



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 maggio 2026.

Attuazione delle misure di cui all'art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e, in particolare l'art. 3 che, al comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di vigenza dell'agevolazione per l'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il comma 3, del citato art. 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, ai sensi del quale con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione;

Considerato che la grave difficoltà in cui versano le imprese di autotrasporto di merci a causa degli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti richiede l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei contributi di cui al citato art. 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33;

Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie del contributo di cui al presente decreto;

Considerata la necessità di definire i criteri e le modalità di riconoscimento del contributo nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;



Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e in particolare l'art. 4 in materia di livello minimo di tassazione;

Considerato che nel mese di marzo 2026, in seguito alle tensioni internazionali verificatesi in Iran e nei Paesi del Golfo, il gasolio ha avuto considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il già assai elevato livello della crisi di liquidità economica della totalità delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi dei carburanti;

Vista la comunicazione della Commissione C/2026/2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne»;

Dato atto che il sostegno alle imprese di autotrasporto di merci disciplinato dall'art. 3 del decreto-legge n. 33 del 2026 rientra tra le forme di sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese attive nel trasporto su strada di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/2593 che al paragrafo (66) della sopra richiamata Sezione 2.2 dispone che l'aiuto risulta compatibile con il mercato interno sulla base dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, purché, *inter alia*, «gli aiuti coprono una quota fino al 70 % dei costi supplementari per il combustibile causati dalla crisi in Medio Oriente» e «sono concessi per un periodo ammissibile che decorre dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2026 al più tardi, sulla base del consumo attuale di combustibile da parte del beneficiario o del suo ultimo consumo di combustibile risalente a prima della crisi» nonché siano escluse le «imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026»;

Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

Valutata la possibilità di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e conseguente invio dei dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Tenuto conto degli esiti del confronto con le associazioni di categoria del trasporto di merci su strada;

Considerata la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 3, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, con la legge 13 maggio 2026, n. 79, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», e finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. L'agevolazione non si applica alle imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.2, paragrafo 66, lettera h, della comunicazione della Commissione C/2026/2593.

Art. 3.

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, concedibile

1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi indicati dal medesimo art. 3, comma 1, primo periodo, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.

2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono riconosciuti alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in rispo-



sta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne», che al paragrafo (66) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;

3. Fatte salve le disposizioni unionali in materia di accisa, e in particolare il livello minimo di tassazione ivi previsto, il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 4.

Procedura di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione del contributo concedibile, nonché della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo contributo sotto forma di credito d'imposta.

2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di cui all'art. 2 nonché le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal presente comma. L'istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile quali identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, litri di gasolio acquistati dall'impresa nei mesi indicati nell'art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

3. La piattaforma informatica di cui al comma 2 è gestita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. La predisposizione della su menzionata piattaforma è svolta con le risorse già previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresì agli adempimenti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato con particolare riferimento alla notifica della misura alla Commissione, nonché a quelli previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o più decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie dando immediata comunicazione dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dall'art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell'amministrazione trasparente.

7. Il riconoscimento alle imprese beneficiarie del credito d'imposta avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 3, comma 1. A tal fine importo da riconoscere per ciascuna impresa beneficiaria è riparametrato al limite di spesa di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, con la legge 13 maggio 2026 n. 79.

Art. 5.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

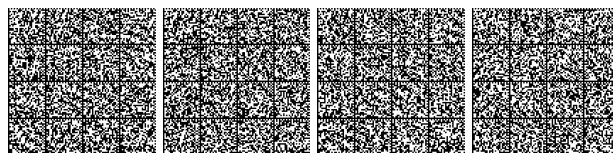
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi bilancio».

Art. 6.

Trasmissione di dati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.



Art. 7.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti che il cumulo con altri benefici comporti il superamento del costo sostenuto o nel caso in cui, in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, preve verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

4. Le attività previste nel presente decreto sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2026

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2005

26A03614

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 29 giugno 2026.

Approvazione del Piano speciale di ricostruzione (versione 2). (Ordinanza n. 62/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per la Regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare:

l'art. 20-bis, commi 1 e 2, secondo cui le misure di ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonché a quelli delle tre regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché, limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;



l'art. 20-*bis*, comma 1-*bis*, che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata «si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;

l'art. 20-*ter*, comma 7, lettera b), che stabilisce che il Commissario straordinario «definisce, con una o più ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*octies*, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilità speciali di cui all'art. 20-*quinqies*, comma 4-*bis*»;

l'art. 20-*ter*, comma 7, lettera c), in base al quale il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali appositamente istituite e anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualità di *sub*-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza, al punto 1), «ai fini di quanto previsto dall'articolo 20-*octies*, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate» e, al punto 3), «coordina la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'art. 20-*bis*, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo»;

l'art. 20-*ter*, comma 9, secondo cui il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di *sub*-commissari, i quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-*octies* e 20-*novies*, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali;

l'art. 20-*quinqies*, che istituisce il Fondo per la ricostruzione nei territori di cui all'art. 20-*bis* delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per un importo complessivo di 2,5 mld di euro assegnato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e che al comma 4, prevede che, anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-*bis*, confluiscono sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

l'art. 20-*sexies*, comma 6-*bis*.1, che prevede che il Commissario straordinario, all'esito della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al medesimo art. 20-*sexies* «Ricostruzione privata», può destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinqies* per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d'intesa con i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la cabina di coordinamento di cui all'art. 20-*quater*;

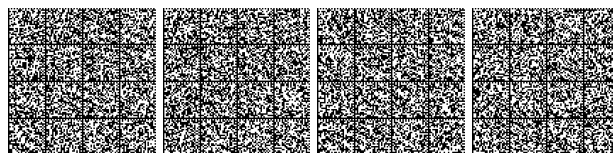
l'art. 20-*octies* che, al comma 2, in coerenza con le modifiche apportate che hanno superato la precedente impostazione in materia di ricostruzione pubblica in base alla quale, accanto all'avvio dell'individuazione e attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, si prevedeva la predisposizione ed attuazione di una serie di «piani speciali» articolati secondo le diverse tipologie di interventi di ricostruzione pubblica, riconducendo l'attività del Commissario straordinario alla sola individuazione e attuazione dei richiamati interventi urgenti di ricostruzione pubblica, di tutte le tipologie previste, oggi definisce quale «Piano speciale di ricostruzione» l'insieme degli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art. 20-*bis* e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 20-*bis*, anche finalizzati alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché strettamente funzionali e per i quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi, e finanziati nei limiti delle risorse stanziato allo scopo;

l'art. 20-*octies*, comma 4, che dispone che sono parte integrante del «Piano speciale di ricostruzione» la disciplina derogatoria utilizzabile e le procedure per la richiesta ed erogazione delle risorse finanziarie;

l'art. 20-*novies* che individua i soggetti attuatori del piano speciale di ricostruzione e disciplina i rapporti intercorrenti tra essi e il Commissario straordinario;

l'art. 20-*novies*.1 che ha previsto l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree interessate, disciplinandone le modalità di predisposizione e rendendo disponibili, allo scopo le necessarie risorse finanziarie, quantificate in complessivi 1 mld di euro da ripartire nelle annualità 2027 al 2038, affidandone il coordinamento dell'esecuzione ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella loro qualità di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

l'art. 20-*decies*, che prevede l'approvazione di un piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali definendone anche gli scopi e i contenuti, nell'ambito delle risorse stanziato per gli interventi di ricostruzione pubblica;



Vista la decisione (UE) 2024/2772 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023, che ha assegnato all'Italia euro 378.833.540,00 per le alluvioni occorse in Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023, di cui euro 328.827.512,72 confluiti nella contabilità speciale del Commissario straordinario;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 65/2025, che destina agli interventi di ricostruzione pubblica nei territori di cui all'art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61/2023, un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, assegnato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

Dato atto che sono confluite, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, erogazioni liberali, da utilizzarsi per gli interventi di ricostruzione pubblica, per un importo pari ad euro 6.122.980,66 senza vincolo di destinazione (al netto dell'importo di euro 17.023,20 erogato in relazione ad esigenze extra), e per un importo pari a euro 1.984.555,00 con vincolo di destinazione, per un importo complessivo di euro 8.107.535,66;

Dato atto che con la determinazione n. 106 del 21 maggio 2024 del Commissario straordinario è stato adottato il piano distributivo delle donazioni, senza vincolo di destinazione, per un importo complessivo di euro 6.099.197,56;

Dato atto che le erogazioni liberali per un importo di euro 1.984.555,00 sono vincolate per volontà dei soggetti donanti ai seguenti interventi:

euro 824.555,00 - ripristino e ristrutturazione della scuola dell'infanzia «Camerini-Tassinari», ubicata nel Comune di Castel Bolognese (RA) - nota prot. n. 1151 del 15 novembre 2023 e successiva accettazione del Commissario con nota prot. n. 1393 del 1° dicembre 2023;

euro 370.000,00 - ripristino della scuola secondaria di I grado «G. Ungaretti», ubicata nel Comune di Solarolo (RA) - nota prot. n. 1414 del 23 novembre 2023 e successiva accettazione del Commissario con nota prot. n. 1510 del 13 dicembre 2023;

euro 790.000,00 - ricostruzione del ponte in Località Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana - nota prot. n. 85 del 23 agosto 2023 e successiva accettazione del Commissario con determina prot. rep. DE1 n. 66 del 29 marzo 2024;

Dato atto altresì, degli ulteriori accordi sottoscritti fra il Commissario straordinario, gli enti beneficiari interessati e i soggetti donanti, relativi a erogazioni liberali vincolate che confluiranno sulla contabilità speciale del Commissario solo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le finalità indicate come di seguito:

Fondazione Cassa Depositi e Prestiti importo massimo euro 137.365,40 destinato alla ricostruzione del ponte in Località Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana, proposta Fondazione prot. n. 1764 del 3 maggio 2024, e accettazione delle parti coinvolte prot. n. 1879 del 9 maggio 2024;

Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna importo massimo euro 200.000,00 destinati alla ricostruzione del ponte in Località Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana, accettazione del Commissario con determina prot. rep. DE1 n. 65 del 29 marzo 2024;

Fondazione Cassa Depositi e Prestiti importo massimo euro 362.634,60 destinati al recupero, ristrutturazione e restauro del patrimonio librario, archivistico e infrastrutturale della biblioteca comunale Fabrizio Trisi ubicata nel Comune di Lugo, nota proposta fondazione prot. n. 998 del 27 marzo 2024, 1077 del 2 aprile 2024 e accettazione del Commissario prot. n. 1107 del 3 aprile 2024;

Dato atto che, in forza delle richiamate modifiche normative apportate al comma 2 dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61/2023, le attività propedeutiche all'adozione dei piani speciali di ricostruzione settoriali originariamente previsti dalla previgente normativa, ivi compresa la determinazione del Commissario straordinario del 24 aprile 2024 con la quale era stata adottata la versione preliminare del piano speciale degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, ai sensi del previgente art. 20-octies, comma 2, lettera c), ora abrogato, risultano superate e che, pertanto, al di fuori del nuovo «Piano speciale di ricostruzione» composto dall'insieme degli interventi urgenti individuati ed approvati con ordinanze commissariali, e fermo restando quanto previsto dal richiamato art. 20-novies.1 del medesimo decreto-legge n. 61/2023, le attività di pianificazione territoriale ordinaria, sotto i diversi profili, rientrano e permangono nel perimetro di responsabilità delle autorità e delle amministrazioni statali e territoriali all'uopo individuate dalle normative di settore vigenti, esulando dall'ambito di competenza della gestione commissariale;

Viste le ordinanze commissariali numeri 1, 2 e 3, registrate dalla Corte dei conti in data 22 agosto 2023, ai fogli n. 2342, 2343 e 2344, con le quali il Commissario straordinario *pro-tempore* ha provveduto, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, non convertito in legge e integralmente confluito nel richiamato decreto-legge n. 61/2023, all'individuazione e nomina a *sub*-commissari dei Ppresidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, relativamente ai territori di rispettiva competenza, con il compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 88/2023, poi trasfuso nell'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge n. 61/2023, volte, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;

Vista l'ordinanza commissariale n. 30, registrata alla Corte dei conti in data 24 luglio 2024 al foglio n. 2085, con la quale il Commissario straordinario *pro-tempore*, in prosecuzione della precedente nomina contenuta nella richiamata ordinanza commissariale n. 1/2023, ha provveduto alla nomina a *sub*-Commissario della vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, relativamente al territorio di propria competenza, in sostituzione del presidente della medesima regione, nel frattempo risultato eletto al Parlamento europeo;



Viste le ordinanze commissariali numeri 40, 41 e 42, registrate dalla Corte dei conti in data 26 febbraio 2025, ai fogli n. 525, 526 e 527, con le quali lo scrivente Commissario straordinario ha provveduto, ai sensi del novellato art. 20-ter, comma 9, all'epoca vigente, del decreto-legge n. 61/2023, al conferimento di funzioni ai *sub*-commissari - presidenti delle Regioni Toscana, Marche ed Emilia-Romagna, relativamente ai territori di rispettiva competenza, con il compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello svolgimento delle attività di cui all'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge n. 61/2023, volte, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;

Viste le ordinanze commissariali finalizzate a regolare i processi di ricostruzione pubblica, individuando i relativi interventi urgenti, via via adottate dal Commissario straordinario *pro-tempore* ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61/2023 e, in particolare:

l'ordinanza commissariale n. 6, registrata dalla Corte dei conti in data 31 agosto 2023 al foglio n. 2379, in materia di finanziamento degli interventi di somma urgenza da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna e Marche;

l'ordinanza commissariale n. 8, registrata dalla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023 al foglio n. 2679, in materia di finanziamento del piano degli interventi urgenti di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna;

l'ordinanza commissariale n. 12, registrata dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2862, in materia di finanziamento del piano degli interventi urgenti di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Toscana e della Regione Marche;

l'ordinanza commissariale n. 13, registrata dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2861, recante le modalità di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

l'ordinanza commissariale n. 15, recante le modalità di finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del Piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023;

l'ordinanza commissariale n. 16, registrata dalla Corte dei conti in data 27 dicembre 2023 al foglio n. 3368, recante le modalità di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della Salina di Cervia;

l'ordinanza commissariale n. 17, registrata dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2024 al foglio n. 290, recante le modalità per la più celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni, ai sensi dell'art. 20-decies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

l'ordinanza commissariale n. 19, registrata dalla Corte dei conti in data 19 gennaio 2024 al foglio n. 172, recante le modalità di finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», nei territori della Regione Emilia-Romagna e della Regione Marche;

l'ordinanza commissariale n. 24, registrata dalla Corte dei conti in data 19 aprile 2024 al foglio n. 1199, recante le modalità di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive;

l'ordinanza commissariale n. 26, registrata dalla Corte dei conti in data 8 luglio 2024 al foglio n. 1943, recante il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della rete di servizi essenziali;

l'ordinanza commissariale n. 28, registrata dalla Corte dei conti in data 22 luglio 2024 al foglio n. 2048, recante il finanziamento di ulteriori interventi in regime di somma urgenza eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza;

l'ordinanza commissariale n. 32, registrata dalla Corte dei conti in data 2 settembre 2024 al foglio n. 2369, recante il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

l'ordinanza commissariale n. 33, registrata dalla Corte dei conti in data 27 settembre 2024 al foglio n. 2554, recante ulteriori interventi urgenti di ricostruzione;

le ordinanze commissariali n. 35, registrata dalla Corte dei conti in data 30 settembre 2024 al foglio n. 2560, e in data 13 novembre 2024, al foglio 2888, relativa alla disciplina delle modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi nell'ambito dell'investimento M2C4-I2.1a del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Viste le ordinanze commissariali con le quali lo scrivente Commissario straordinario, in prosecuzione delle attività avviate con le precedenti ordinanze, ha provveduto all'individuazione di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica, anch'esse adottate ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023, e, in particolare:

l'ordinanza commissariale n. 43, registrata dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2025 al foglio n. 599, recante la rimodulazione e il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per urgenti necessità delle Regioni Toscana e Marche;

l'ordinanza commissariale n. 45, registrata dalla Corte dei conti in data 16 giugno 2025 al foglio n. 1623, recante la rimodulazione e il finanziamento di ulteriori interventi urgenti e di somma urgenza.

Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati sulla base dei quadri esigenziali trasmessi dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e dell'attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi di cui trattasi e del ricorrere di tutti i presupposti normativi che ne legittimavano l'esecuzione, ad



eccezione di quelli da realizzare con le procedure di somma urgenza di cui alle ordinanze commissariali n. 6/2023, 19/2024 e n. 28/2024, per i quali la sussistenza dei citati presupposti è rimessa ai soggetti attuatori dei singoli interventi, nell'ambito delle attività volte all'ottenimento dei previsti contributi finanziari;

Viste le ordinanze commissariali con le quali lo scrivente Commissario straordinario, sulla base delle modifiche apportate alla normativa di riferimento con il citato decreto-legge n. 65 del 7 maggio 2025, ha provveduto all'individuazione di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica e, in particolare:

l'ordinanza commissariale n. 47, registrata dalla Corte dei conti in data 30 giugno 2025 al foglio n. 1762, recante le rimodulazioni degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione pubblica;

l'ordinanza commissariale n. 48, registrata dalla Corte dei conti in data 26 giugno 2025 al foglio n. 1757, recante la rimodulazione e integrazione degli interventi riconducibili alla misura M2C4-I2.1a del PNRR;

l'ordinanza commissariale n. 56, registrata dalla Corte dei conti in data 15 gennaio 2026 con il n. 161, recante approvazione della strategia di intervento per il nucleo abitato della Frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo;

l'ordinanza commissariale n. 59, registrata dalla Corte dei conti in data 6 maggio 2026 al foglio n. 1356, recante la rimodulazione dell'elenco degli interventi a rendicontazione PNRR a seguito della revisione degli obiettivi di *performance* e del *budget* assegnato alla Misura di competenza del Commissario straordinario, come definiti con la seconda revisione nazionale del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) in data 27 novembre 2025;

Vista l'ordinanza commissariale n. 57, registrata dalla Corte dei conti in data 27 gennaio 2026 con il n. 299, concernente la semplificazione e velocizzazione delle misure di ricostruzione pubblica correlate al Piano speciale di ricostruzione di cui all'art. 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 nei termini più avanti precisati;

Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati, tra l'altro, in conformità a quanto previsto dal novellato art. 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 che prevede che il Commissario straordinario approva i citati interventi «sulla base delle valutazioni di priorità che i *sub*-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi» di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base al quale vengono concessi contributi «per interventi urgenti di ricostruzione ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art. 20-*bis* e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 20-*bis*», ivi compresi anche quelli destinati alle suindicate attività qualora «finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché stretta-

mente funzionali [e] per le quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi», anche tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti;

Considerato che i territori in rassegna, di cui all'art. 20-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023, sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;

Dato atto che, per quanto sopra, le risorse stanziare per interventi di ricostruzione pubblica ammontano a complessivi euro 3.337.635.048,38, di cui precisamente:

2.500.000.000,00 stanziati con il decreto-legge n. 61 del 2023, euro;

328.827.512,72 provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

euro 100.000.000,00 stanziati con il decreto-legge n. 65 del 2025;

euro 400.000.000,00 originariamente previsti per la ricostruzione privata e successivamente destinati alla ricostruzione pubblica come previsto all'art. 20-*sexies* comma 6-*bis*.1 del decreto-legge n. 61 del 2023);

euro 8.107.535,66 relativi alle erogazioni liberali con e senza vincolo di destinazione confluite nella contabilità speciale del Commissario straordinario;

ulteriori euro 700.000,00 riferiti ad altre donazioni vincolate non ancora confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;

Dato atto che nei limiti delle risorse stanziare allo scopo sono stati individuati e finanziati con i provvedimenti richiamati gli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art. 20-*bis* e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 20-*bis*;

Dato atto che con l'ordinanza commissariale n. 57 si è provveduto tra l'altro a:

consolidare e riepilogare in un unico atto, denominato «Piano speciale di ricostruzione», tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche già programmate e finanziate con precedenti ordinanze commissariali, al fine di ottimizzare la gestione, il monitoraggio e la comunicazione delle attività di ricostruzione pubblica in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, ivi inclusi gli interventi di ricostruzione pubblica finanziati con le donazioni di cui al piano di riparto definito con determina n. 106/2024;



a rimodulare, sulla base delle richieste dei soggetti attuatori e delle valutazioni di priorità formulate dai *sub*-commissari territorialmente interessati, gli interventi di cui al «Piano speciale di ricostruzione» su menzionato, al fine di garantire la continuità e l'attuazione degli stessi in relazione alla priorità dei fabbisogni essenziali dei territori e alla necessità di assicurare la massima efficacia ed efficienza dell'azione commissariale e conseguentemente è stato adottato il primo aggiornamento del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1) accogliendo le proposte dei *sub*-commissari limitatamente alle cosiddette «rimodulazioni a saldo zero», che non hanno comportato variazioni nell'importo complessivo delle risorse assegnate a ciascun soggetto beneficiario e che costituisce, pertanto, il Piano speciale di ricostruzione vigente fino alla data di adozione della presente ordinanza;

includere nel «Piano speciale di ricostruzione» anche gli interventi di cui all'ordinanza n. 17/2024, identificati con il codice GEMA, con cui è stato definito, in accordo all'art. 20-*decies* del decreto-legge n. 61 del 2023, nella versione *ratione temporis* vigente, il piano delle attività connesse alla più celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provvedendo al contempo alla proroga dei relativi termini temporali;

integrare il piano con una disciplina derogatoria unitaria e aggiornata;

ridefinire le modalità di erogazione dei contributi ai soggetti attuatori degli interventi previsti nel piano, al fine di assicurarne maggiore coerenza ed uniformità, in attuazione a quanto previsto dall'art. 20-*octies*, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023;

Visto l'art. 5, comma 12, della richiamata ordinanza commissariale n. 57/2026 che stabilisce che «la presa d'atto della ripartizione delle risorse rendicontabili tra i soggetti attuatori *pro-tempore* avverrà mediante apposita determina del Commissario straordinario, nelle more della successiva ratifica con ordinanza»;

Vista la determina del Commissario straordinario n. 133 del 7 aprile 2026 con la quale si è preso atto della ripartizione degli oneri effettivamente sostenuti o da sostenere sulla base delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, riferite al singolo intervento, tra i soggetti attuatori *pro-tempore* di cui all'elenco «Allegato A «Ripartizione risorse» – della medesima determina - predisposto sulla base degli atti di adesione perfezionati ed acquisiti dalla struttura commissariale ed in virtù della comunicazione resa dal Comune di Rocca San Casciano (FC) con prot. n. 1026.E del 6 febbraio 2026;

Considerato che il «Piano speciale di ricostruzione» in conformità a quanto previsto dall'art. 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, sulla base delle valutazioni di priorità che i *sub*-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti;

Considerato che a seguito dell'adozione del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1) residuano euro 106.037.712,21 con riferimento allo stanziamento di 2,5 miliardi di euro, di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, art. 20-*quinquies*, commi 1 e 2, e che a seguito dell'adozione dell'ordinanza commissariale n. 56 residuano euro 97.825.000,00 con riferimento allo stanziamento di 100 milioni di euro, di cui al decreto-legge n. 65 del 2025, art. 1, comma 3, per interventi urgenti di ricostruzione/riparazione con nesso di causalità con gli eventi settembre/ottobre 2024 in Emilia-Romagna;

Considerato che con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20-*sexies*, comma 6-*bis*.1, del decreto-legge n. 61 del 2023 sono state rese disponibili ulteriori risorse per l'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, da individuare in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario ha adottato con determina n. 188 in data 28 aprile 2026, d'intesa con i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e sentita la cabina di coordinamento di cui all'art. 20-*quater*;

Ritenuto di proseguire con la progressiva programmazione delle disponibilità finanziarie residue per la ricostruzione pubblica, nel rispetto dei vincoli di destinazione d'uso definiti dalle disposizioni normative di provenienza e in coerenza con l'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026;

Vista la proposta del Tavolo Tecnico Tematico di ricostruzione pubblica volta a delineare la strategia di programmazione delle risorse residue giacenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario e conseguente rimodulazione del Piano speciale di ricostruzione, successivamente condivisa nella cabina di coordinamento del 17 marzo 2026 e trasmessa ai *sub*-commissari con nota prot. n. 2679 del 26 marzo 2026;

Dato atto che la richiamata proposta di strategia per la rimodulazione del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1) prevede le seguenti tre fasi sequenziali:

«fase 1» – Completamento degli interventi urgenti di ripristino e riparazione delle infrastrutture e degli immobili pubblici di cui al «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1)» per i quali si è evidenziato un deficit di copertura derivanti da incremento dei costi dei materiali, da sottostime del quadro esigenziale in fase preliminare, da aggravamento del danno/dissesto nel tempo o dal defianziamento parziale dell'intervento, con l'obiettivo di garantire la piena copertura finanziaria e l'ultimazione degli stessi.

«fase 2» – «Completamento della ricostruzione e nuovi inserimenti» con l'obiettivo di estendere il processo di ricostruzione pubblica includendo nuovi interventi finalizzati al ripristino dei danni che presentino un comprovato nesso di causalità con gli eventi meteorologici del 2023 e del 2024;

«fase 3» – «Ottimizzazione delle economie di rendicontazione», con l'obiettivo di reimpiegare le risorse liberate a valle della chiusura contabile degli interventi



finanziati al fine di stanziare ulteriori risorse su interventi non ancora conclusi o per il finanziamento di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica, in accordo alla valutazione di priorità dei *sub*-commissari territorialmente competenti;

Dato atto che nell'ambito della strategia di cui sopra è stabilito che al fine di garantire la regolarità tecnico-contabile e la conformità alla norma primaria della proposta di rimodulazione del Piano speciale di ricostruzione, nonché la corretta allocazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, ogni proposta di rimodulazione degli stessi è subordinata a una attività istruttoria condotta dal *sub*-commissario territorialmente competente;

Dato atto che la predetta attività istruttoria, per le rimodulazioni di fase 1, è finalizzata da un lato alla verifica dei presupposti di ammissibilità dell'istanza e dall'altro alla prioritizzazione dei fabbisogni presentati in accordo ai criteri di fase I sintetizzati nel medesimo documento, così come definiti nell'ambito del tavolo tematico «ricostruzione pubblica» e condivisi dalla cabina di coordinamento;

Dato atto che il Commissario straordinario ha, altresì, adottato con determina n. 188 in data 28 aprile 2026 d'intesa con i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la cabina di coordinamento di cui all'art. 20-*quater*, gli indirizzi di cui all'art. 20-*sexies* comma 6-bis1 del decreto-legge n. 61 del 2023, per la prioritizzazione dei fabbisogni di fase II.

Ritenuto di provvedere alla rimodulazione del «Piano speciale di ricostruzione (versione 1)» come previsto dalla strategia di rimodulazione, in particolare secondo quanto previsto nell'ambito della «fase 1» summenzionata;

Vista la comunicazione del 26 marzo 2026 (prot. 2679), con la quale il Commissario straordinario ha invitato i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella loro qualità di *sub*-commissari a informare i soggetti attuatori circa gli indirizzi condivisi e ad avviare la ricognizione e valutazione dei fabbisogni finalizzata alla selezione e prioritizzazione degli interventi secondo i presupposti e i criteri stabiliti per la citata fase 1, riguardante le rimodulazioni a saldo zero e le integrazioni finanziarie delle opere già inserite nel «Piano speciale di ricostruzione (Versione 1)»;

Preso atto delle proposte di rimodulazione/integrazione degli interventi del Piano speciale di ricostruzione trasmesse dai *sub*-commissari territorialmente competenti delle Regioni Marche (prot. 4726 del 21 maggio 2026) e Toscana (prot. n. 4073 del 4 maggio 2026), in ragione delle rispettive valutazioni di priorità e in conformità a quanto previsto dall'art. 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 ed in coerenza con le previsioni dell'art. 3 dell'ordinanza n. 57/2026 e dei criteri di fase I condivisi nell'ambito della cabina di coordinamento;

Preso atto della proposta di rimodulazione degli interventi in capo a RFI, avanzata dalla medesima società (prot. n. 2487 del 19 marzo 2026) in forza della conven-

zione sottoscritta tra il Commissario straordinario e RFI in data 23 dicembre 2024, condivisa con i *sub*-commissari territorialmente competenti (prot. n. 4745 del 22 maggio 2026);

Preso atto delle modifiche delle anagrafiche degli interventi consolidate sulla base delle segnalazioni dei soggetti attuatori, dei *sub*-commissari e di quanto emerso nell'ambito dei procedimenti di verifica delle istanze e di erogazione dei contributi;

Tenuto conto dell'esigenza di provvedere con urgenza all'approvazione delle proposte di rimodulazione pervenute e sopra richiamate, nelle more dell'acquisizione della proposta di rimodulazione da parte della Regione Emilia-Romagna, la cui dimensione operativa e finanziaria necessita di un'istruttoria maggiormente complessa;

Dato atto che in considerazione dell'elevato numero di istanze pervenute, quantificato all'esito di apposita ricognizione, allo scopo di non rallentare il procedimento di erogazione delle risorse finanziarie spettanti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica ricompresi nel Piano speciale di ricostruzione – versione 1, con particolare riferimento agli interventi rientranti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR o finanziati con le risorse provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea – FSUE, oltre che al fine di non ingenerare criticità di cassa per i soggetti attuatori che avevano interventi in avanzato stato di realizzazione, con note prot. nn. 2280 del 13 marzo 2026 e 3316 del 14 aprile 2026 è stato comunicato a tutti i soggetti attuatori che, diversamente da quanto previsto dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 57/2026, anche le istanze di erogazione di acconti, SAL, saldi o saldi in unica soluzione pervenute fino al 17 aprile 2026, nelle more dell'attivazione della nuova procedura informatizzata mediante l'apposita piattaforma «Tempo reale», sarebbero state istruite anticipando l'applicazione delle modalità previste dai commi 3 e seguenti del medesimo art. 5, verificandone l'effettiva applicabilità a fronte della documentazione trasmessa a corredo delle predette istanze, fino alle soglie di acconto di cui al citato art. 5, comma 3, lettere a) e b), rinviando alla procedura informatizzata la richiesta del pagamento del saldo degli interventi e l'esecuzione dei relativi controlli a campione, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della medesima ordinanza commissariale n. 57/2026;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e in particolare l'art. 1, commi 604 e 605, che dispongono la proroga della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2026, assicurando la continuità operativa e la relativa copertura finanziaria delle attività connesse al superamento dell'emergenza e alla ricostruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei



ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 61/2023.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 5 febbraio 2026, al n. 385, concernente la proroga, fino al 31 maggio 2026, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, già conferito con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, dell'ing. Fabrizio Curcio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2026, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 3 giugno 2026, foglio n. 1686, con il quale il suindicato incarico conferito all'ing. Fabrizio Curcio con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 è stato ulteriormente prorogato sino alla data del 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», che allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

Rilevato che l'adozione del «Piano speciale di ricostruzione», nelle sue versioni periodicamente aggiornate, rappresenta lo strumento operativo per garantire la coerenza degli interventi con le strategie di sviluppo sostenibile, la tutela della sicurezza pubblica e la salvaguardia del territorio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Visto il protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna firmato in data 5 dicembre 2025 tra l'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Commissario straordinario;

Ritenuto di procedere all'approvazione della rimodulazione del Piano speciale di ricostruzione – versione 2, comprendente le rimodulazioni segnalate dai *sub*-commissari presidenti delle Regioni Marche e Toscana e da RFI sopra richiamate, nonché le rettifiche alle anagrafiche degli interventi;

Sentiti per i profili di rispettiva competenza, con nota del Commissario straordinario prot. n. 4938 del 28 maggio 2026:

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

il Ministero della cultura;

Sentiti per i profili di rispettiva competenza, con nota del Commissario straordinario prot. n. 4940 del 28 maggio 2026:

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;

l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale;

l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.

Acquisita l'intesa condizionata della Regione Emilia-Romagna, registrata al protocollo della struttura commissariale n. 5449 del 9 giugno 2026;

Acquisita l'intesa della Regione Marche, registrata al protocollo della struttura commissariale n. 5190 del 3 giugno 2026;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana registrata al protocollo della struttura commissariale n. 5309 del 5 giugno 2026;

Acquisito il parere della Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, registrato al protocollo della struttura commissariale n. 5668 del 13 giugno 2026, con cui l'Autorità nell'esprimere il proprio *nulla osta* ha messo in rilievo che i soggetti attuatori, per gli interventi ricompresi nel piano, in sede di progettazione e nell'ambito dei successivi procedimenti autorizzativi verifichino la compatibilità degli stessi rispetto ai contenuti della pianificazione di bacino distrettuale;

Dispone:

Art. 1.

Secondo aggiornamento del Piano speciale di ricostruzione

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa e, in particolare, in conformità a quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61 del 2023 e dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026, nei limiti delle risorse allo scopo stanziato e sulla base delle valutazioni di priorità formulate dai *sub*-commissari territorialmente competenti in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi, è adottato il secondo aggiornamento del



Piano speciale di ricostruzione (versione 2) di cui all'allegato «A» parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, ottenuto integrando nella citata (versione 1) le rimodulazioni, soppressioni, integrazioni e rettifiche di cui agli allegati B1 (anagrafica degli interventi) e B2 (importi dei contributi assegnati).

2. Il Piano speciale di ricostruzione (versione 2) di cui all'allegato «A» alla presente ordinanza commissariale recepisce e ratifica la ripartizione degli oneri effettivamente sostenuti o da sostenere sulla base delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, riferite al singolo intervento, tra i soggetti attuatori *pro-tempore* di cui all'elenco «Allegato A «Ripartizione risorse», alla determina n. 133 del 7 aprile 2026, nonché le ulteriori ripartizioni comunicate dai sub-commissari in relazione a ulteriori modifiche del soggetto attuatore degli interventi.

3. Il Piano speciale di ricostruzione (versione 2) di cui all'allegato «A» alla presente ordinanza commissariale sostituisce il Piano speciale di ricostruzione (versione 1) approvato con l'ordinanza commissariale n. 57/2026.

Art. 2.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 17 del 5 febbraio 2024

1. All'art. 11 «Tempi di completamento degli interventi e riconoscimento degli oneri» dell'ordinanza commissariale n. 17/2024, già modificato dall'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026, ai commi 2 e 4, la data «30 aprile 2026» è sostituita dalla seguente «30 novembre 2026» e, al comma 3, la data «30 aprile 2026» è sostituita dalla seguente «30 ottobre 2026».

Art. 3.

Disposizioni concernenti la modifica delle modalità di richiesta ed erogazione dei contributi concessi per la ricostruzione pubblica e relativa rendicontazione per le istanze presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 57 del 19 gennaio 2026

1. Per le ragioni illustrate in premessa, diversamente da quanto previsto dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 57/2026, le istanze di erogazione di acconti, SAL, saldi o saldi in unica soluzione pervenute entro il 17 aprile 2026, ed eventuali relative integrazioni successive, nelle more dell'attivazione della nuova procedura informatizzata mediante l'apposita piattaforma «Tempo reale», sono istruite anticipando l'applicazione delle modalità previste dai commi 3 e seguenti del medesimo art. 5, verificandone l'applicabilità a fronte della documentazione trasmessa a corredo delle predette istanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura commissariale provvede all'erogazione delle risorse finanziarie richieste dai soggetti attuatori interessati fino alle soglie di acconto di cui al citato art. 5, comma 3, lettere a) e b), sussistendone i rispettivi requisiti.

3. Per gli interventi per i quali si provvede all'erogazione di risorse finanziarie ai sensi del presente articolo, l'esecuzione dei relativi controlli a campione è rimessa alla fase di richiesta del saldo dei medesimi interventi, cui i soggetti attuatori provvederanno non appena disponibile l'apposita piattaforma informatica, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della medesima ordinanza commissariale n. 57/2026.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione del Piano speciale di ricostruzione (versione 2) è riconosciuta nel limite massimo attestato alle voci «Contributo commissario straordinario» e «Donazioni contabilità speciale CS» di cui all'allegato «A», a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023.

Art. 5.

Efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentro-nord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'autorità politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Allegato «A» Piano speciale di ricostruzione – versione 2, ai sensi dell'art. 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023;

Allegati «B1 e B2» Rimodulazioni degli interventi di cui al Piano speciale di ricostruzione – versione 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziato e sulla base delle valutazioni di priorità formulate dai sub-commissari territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.

Roma, 29 giugno 2026

Il Commissario straordinario: CURCIO

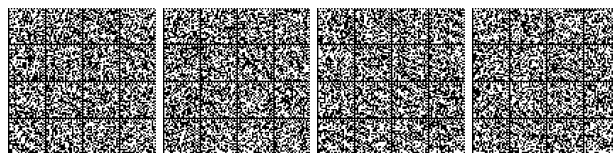
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1955

AVVERTENZA:

La versione integrale della presente ordinanza è consultabile al seguente link: <https://commissari.gov.it/alluvionecentro-nord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2026>

26A03624



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Minoxidil Biorga»

Estratto determina IP n. 442 del 3 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MINOXIDIL BIORGA 5% Solução Cutânea 3 Frascos De 60ml Com Bomba De Pulverização e aplicadores dal Portogallo con numero di autorizzazione 5634027, intestato alla società Laboratoires Bailleul S.A. 14-16, Avenue Pasteur L-2310 – Luxembourg Lussemburgo e prodotto da Delpharm Huningue S.A.S. 26, Rue De La Chapelle - 68330 - Huningue – Francia e da Lichtenheldt GMBH Pharmazeutische Fabrik Industriestrasse 7-11 - 23812 - Wahlstedt - Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli NA

Confezione: MINOXIDIL BIORGA «5% soluzione cutanea» 3 flaconi in hdpe da 60 ml con pompa spray ed applicatore

Codice A.I.C.: 053117014 (in base 10) 1LP02Q (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione cutanea

Composizione: un flacone in HDPE contiene:

principio attivo: minoxidil 50 mg/ml

eccipienti: glicole propilenico, etanolo e acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario

Columbus Pharma S.r.l. Via Dell'Artigianato, 1 20032 - Cormanò (MI)

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO)

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Ca-leppio di Settala (MI)

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MINOXIDIL BIORGA «5% soluzione cutanea» 3 flaconi in hdpe da 60 ml con pompa spray ed applicatore

Codice A.I.C.: 053117014

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MINOXIDIL BIORGA «5% soluzione cutanea» 3 flaconi in hdpe da 60 ml con pompa spray ed applicatore

Codice A.I.C.: 053117014

SOP – medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati,

come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03637

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Vaporub»

Estratto determina IP n. 441 del 3 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VICKS VAPORUB OINTMENT, 50 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 99949/07-11-2017 e 12544/19-09-2013, intestato alla società Procter & Gamble Hellas Società unica a responsabilità limitata Agiou Konstantinou 49, 151 24 Marousi, Grecia e prodotto da Procter & Gamble Manufacturing GMBH H.-S.-Richardson-Strabe 1, 64521 Grob-Gerau, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 20054 Segrate MI

Confezione: VICKS VAPORUB «vapore per inalazione, unguento» vasetto in PP da 50 g

Codice A.I.C.: 048817035 (in base 10) 1GKSWC(in base 32) Forma farmaceutica: unguento

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principio attivo: canfora 5,00 g, olio essenziale di trementina 5,00 g, mentolo 2,75 g, olio essenziale di eucalipto 1,50 g

eccipienti: timolo, olio essenziale di legno di cedro e vaselina bianca.

Modificare le condizioni di conservazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo «Come conservare «Vicks VapoRub» e sulle etichette come di seguito riportato:

da «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»

a «Conservare a temperatura inferiore a 25°C».

Modificare la descrizione del medicinale al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

«Vicks VapoRub» si presenta in contenitori blu opaco da 40 g, 50 g, 90 g e 100 g chiusi con coperchio verde a vite fissato e contenente un cappuccio di PET/LDPE/EPE/LDPE/PET di 2 mm di spessore.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR)

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Ca-leppio di Settala (MI)

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VICKS VAPORUB «vapore per inalazione, unguento» vasetto in pp da 50 g

Codice A.I.C.: 048817035

Classe di rimborsabilità: C-bis



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VICKS VAPORUB «vapore per inalazione, unguento» vasetto in pp da 50 g

Codice A.I.C.: 048817035

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03638

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Trieste.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 86 del 13 luglio 2026 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Trieste (TS).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it - sezione Amministrazione trasparente.

26A03631

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Monfalcone.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 87 del 13 luglio 2026 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Monfalcone (GO).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it - sezione Amministrazione trasparente.

26A03632

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Eraclea.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 88 del 13 luglio 2026 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Eraclea (VE).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it - sezione Amministrazione trasparente.

26A03633

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre e Villesse.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 89 del 13 luglio 2026 è stata modificata la pericolosità idraulica nei Comuni di Aiello del Friuli (UD), Campolongo Tapogliano (UD), Cervignano del Friuli (UD), Ruda (UD), San Giorgio di Nogaro (UD), San Vito al Torre (UD), Villesse (GO).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it - sezione amministrazione trasparente.

26A03634

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Conegliano, Santa Lucia di Piave e Marenno di Piave

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 90 del 13 luglio 2026 è stata modificata la pericolosità idraulica nei Comuni di Conegliano (TV), Santa Lucia di Piave (TV) e Marenno di Piave (TV).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito <http://www.distrettoalpiorientali.it/> - sezione Amministrazione trasparente.

26A03635

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Castions di Strada.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 91 del 14 luglio 2026 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Castions di Strada (UD).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito <http://www.distrettoalpiorientali.it/> - sezione Amministrazione trasparente.

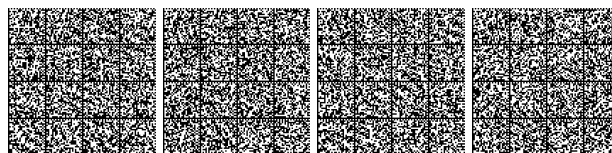
26A03636

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

Il data 6 luglio 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Valentina Shoshkova, console onorario della Repubblica della Bulgaria in Trieste.

26A03582



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 giugno 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1456
Yen	185,33
Corona ceca	24,192
Corona danese	7,4747
Lira Sterlina	0,86468
Fiorino ungherese	352,33
Zloty polacco	4,268
Nuovo leu romeno	5,2388
Corona svedese	10,998
Franco svizzero	0,9257
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,074
Rublo russo	-
Lira turca	53,2274
Dollaro australiano	1,6346
Real brasiliano	5,902
Dollaro canadese	1,6223
Yuan cinese	7,7612
Dollaro di Hong Kong	8,981
Rupia indonesiana	20434,75
Shekel israeliano	3,4005
Rupia indiana	108,473
Won sudcoreano	1760,88
Peso messicano	19,8545
Ringgit malese	4,7531
Dollaro neozelandese	1,9991
Peso filippino	69,924
Dollaro di Singapore	1,481
Baht thailandese	37,702
Rand sudafricano	18,8014

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03625

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 giugno 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1392
Yen	184,02
Corona ceca	24,206
Corona danese	7,4749
Lira Sterlina	0,862
Fiorino ungherese	354,58
Zloty polacco	4,2825
Nuovo leu romeno	5,2472
Corona svedese	11,0585
Franco svizzero	0,9225
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,143
Rublo russo	-
Lira turca	52,9496
Dollaro australiano	1,6423
Real brasiliano	5,8925
Dollaro canadese	1,6162
Yuan cinese	7,7303
Dollaro di Hong Kong	8,9313
Rupia indonesiana	20416,12
Shekel israeliano	3,4141
Rupia indiana	107,928
Won sudcoreano	1749,98
Peso messicano	19,9201
Ringgit malese	4,7169
Dollaro neozelandese	2,0065
Peso filippino	69,551
Dollaro di Singapore	1,4763
Baht thailandese	37,821
Rand sudafricano	18,7785

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03626



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 24 giugno 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,134
Yen	183,35
Corona ceca	24,242
Corona danese	7,4755
Lira Sterlina	0,86165
Fiorino ungherese	356,18
Zloty polacco	4,2878
Nuovo leu romeno	5,2377
Corona svedese	11,085
Franco svizzero	0,9216
Corona islandese	143,8
Corona norvegese	11,157
Rublo russo	-
Lira turca	52,7186
Dollaro australiano	1,6436
Real brasiliano	5,8963
Dollaro canadese	1,614
Yuan cinese	7,7236
Dollaro di Hong Kong	8,891
Rupia indonesiana	20385,97
Shekel israeliano	3,3847
Rupia indiana	107,3605
Won sudcoreano	1753,65
Peso messicano	19,9807
Ringgit malese	4,6925
Dollaro neozelandese	2,0096
Peso filippino	69,605
Dollaro di Singapore	1,4722
Baht thailandese	37,91
Rand sudafricano	18,8398

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03627

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 25 giugno 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1342
Yen	183,57
Corona ceca	24,253
Corona danese	7,4745
Lira Sterlina	0,86183
Fiorino ungherese	355,53
Zloty polacco	4,2875
Nuovo leu romeno	5,2318
Corona svedese	11,069
Franco svizzero	0,9223
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,2175
Rublo russo	-
Lira turca	52,757
Dollaro australiano	1,6454
Real brasiliano	5,9
Dollaro canadese	1,6151
Yuan cinese	7,7105
Dollaro di Hong Kong	8,8928
Rupia indonesiana	20395,3
Shekel israeliano	3,3753
Rupia indiana	107,0635
Won sudcoreano	1749,98
Peso messicano	20,006
Ringgit malese	4,6701
Dollaro neozelandese	2,0115
Peso filippino	69,395
Dollaro di Singapore	1,4719
Baht thailandese	37,882
Rand sudafricano	18,7841

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03628



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 giugno 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1401
Yen	184,3
Corona ceca	24,266
Corona danese	7,4746
Lira Sterlina	0,86253
Fiorino ungherese	354,13
Zloty polacco	4,2868
Nuovo leu romeno	5,2411
Corona svedese	11,0775
Franco svizzero	0,9218
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,3035
Rublo russo	-
Lira turca	53,1573
Dollaro australiano	1,6518
Real brasiliano	5,901
Dollaro canadese	1,6169
Yuan cinese	7,7506
Dollaro di Hong Kong	8,9408
Rupia indonesiana	20361,16
Shekel israeliano	3,4179
Rupia indiana	107,6305
Won sudcoreano	1751,73
Peso messicano	19,9695
Ringgit malese	4,6602
Dollaro neozelandese	2,0181
Peso filippino	69,895
Dollaro di Singapore	1,4755
Baht thailandese	38,051
Rand sudafricano	18,7666

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A03629

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare ai beni del patrimonio dello Stato dell'ex Caserma «Vinicio Lago» in località Jalmicco nel Comune di Palmanova.

Con decreto interdirettoriale n. 14 datato 22 ottobre 2025 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio disponibile dello Stato dell'ex Caserma «Vinicio Lago» (ID 7305), ubicata nella località di Jalmicco nel Comune di Palmanova (UD), riportata nel catasto del medesimo comune al foglio 10, mappale 388, per una superficie complessiva catastale di mq 25.430, intestata al demanio dello Stato - ramo militare.

26A03583

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Pubblicazione del ruolo dei dirigenti di prima fascia

Si rende noto che in data 9 luglio 2026 è stato pubblicato sul sito internet [giustizia.it](https://www.giustizia.it) il Ruolo dei dirigenti di prima fascia del Ministero della giustizia - istituito con decreto interministeriale 5 febbraio 2008 - aggiornato al 31 dicembre 2025 - con P.D.G. 8 luglio 2026.

26A03630

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina delle modalità e dei tempi di trasmissione dei dati nel Cruscotto fondi sanitari integrativi, per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Con decreto del Ministro della salute del 26 giugno 2026, recante «Disciplina delle modalità e dei tempi di trasmissione dei dati nel Cruscotto fondi sanitari integrativi, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 2022, per gli anni 2026, 2027 e 2028», sono state adottate le modalità e i tempi di trasmissione dei dati al Cruscotto fondi sanitari per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Il testo integrale del provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute, al seguente indirizzo: <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2026&codLeg=113079&parte=1%20&serie=null>

26A03581

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-167) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

